

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/623 DELLA COMMISSIONE****del 21 aprile 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/105/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione, nonché all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e del protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 agosto 2012 la Federazione russa ha aderito all'Organizzazione mondiale del commercio. Tra gli impegni assunti dalla Federazione russa vi è quello di applicare contingenti tariffari all'esportazione di specifici tipi di legname di conifere, assegnandone una parte alle esportazioni verso l'Unione. Le modalità relative alla gestione di tali contingenti tariffari sono stabilite nell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione («l'accordo») e nel protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell'accordo («il protocollo»). L'accordo e il protocollo sono stati firmati il 16 dicembre 2011 e applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio.
- (2) A norma dell'articolo 4 della decisione 2012/105/UE, il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le regole che disciplinano l'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea. Tale regolamento cesserà di applicarsi alla data in cui terminerà l'applicazione a titolo provvisorio del protocollo.
- (3) Pur se continua l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo e del protocollo in attesa che siano espletate le procedure necessarie per le loro conclusioni, l'esperienza maturata durante l'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 ha evidenziato la necessità di modificare alcune disposizioni di tale regolamento.
- (4) In particolare l'articolo 3 dovrebbe essere modificato al fine di ridurre la durata della prima parte di ciascun periodo contingente, estendendo nel contempo la durata della seconda parte. Pertanto la prima parte di ciascun periodo contingente inizierà il 1° gennaio e terminerà il 31 maggio e la seconda parte di ciascun periodo contingente inizierà il 1° giugno e terminerà alla fine del rispettivo anno civile. Si tratta di una modifica importante, poiché la seconda parte di ciascun periodo contingente ora inizia con due mesi di anticipo rispetto alla situazione attuale. Tale modifica è necessaria per consentire agli importatori dell'UE di abete rosso e di pino di accedere il prima possibile ai quantitativi rimanenti dei contingenti tariffari durante un dato periodo contingente.
- (5) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 dovrebbe essere modificato per chiarire che i massimali per gli importatori tradizionali in un dato periodo contingente sono calcolati in base alle pertinenti importazioni precedenti del gruppo di prodotti in questione.
- (6) L'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 dovrebbe essere modificato in modo da garantire che nella prima parte di ciascun periodo contingente i diritti all'importazione massimi degli importatori tradizionali, per ciascuno dei gruppi di prodotti, non siano inferiori a quelli concessi ai nuovi importatori.
- (7) All'articolo 11, paragrafo 1, dovrebbe essere aggiunta una terza frase per formalizzare gli obblighi di informazioni trimestrali delle autorità di rilascio degli Stati membri sulle importazioni effettive dei prodotti interessati.

<sup>(1)</sup> GUL 57 del 29.2.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione, del 12 giugno 2012, sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea (GUL 152 del 13.6.2012, pag. 28).

- (8) L'articolo 12 dovrebbe essere modificato per consentire agli importatori che non sono in grado di restituire le autorizzazioni contingentate inutilizzate all'autorità di rilascio dello Stato membro di presentare invece all'autorità di rilascio una «dichiarazione giurata», in cui l'importatore conferma che, nonostante i suoi sforzi, non è stato in grado di recuperare le autorizzazioni contingentate inutilizzate dalle autorità della Federazione russa. A tal fine, è opportuno introdurre un nuovo formulario nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012.
- (9) Gli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 dovrebbero inoltre essere modificati per riflettere la necessità di aggiornare le norme relative alla riduzione dei massimali degli importatori tradizionali in caso di sottoutilizzo o di mancata restituzione delle autorizzazioni contingentate rilasciate.
- (10) L'articolo 15, paragrafo 2, dovrebbe essere modificato per consentire la sospensione dell'applicazione degli articoli 13 e 14 per un ulteriore terzo periodo contingente. Tale ulteriore sospensione è giustificata in considerazione dell'attuale basso tasso di utilizzo dei contingenti tariffari e della necessità di incoraggiarne un uso maggiore nel prossimo periodo contingente.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il legno istituito dalla decisione 2012/105/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione è modificato come segue:

1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 3

L'assegnazione dei contingenti tariffari avviene in base ai seguenti criteri, in funzione della data di presentazione della domanda da parte dell'importatore:

- a) per le domande presentate entro il 31 maggio di ogni anno (nel seguito «prima parte del periodo contingente»), la Commissione assegna i contingenti tariffari secondo le categorie di importatori «tradizionali» o «nuovi», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del protocollo; nonché
- b) per le domande presentate a partire dal 1° giugno (nel seguito «seconda parte del periodo contingente»), la Commissione assegna i quantitativi rimanenti dei contingenti tariffari secondo l'ordine cronologico di ricezione delle notifiche con cui le autorità competenti degli Stati membri (nel seguito «autorità di rilascio») informano la Commissione delle domande presentate dai singoli importatori, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del protocollo.»;

2) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il massimale per ciascun gruppo di prodotti di un importatore tradizionale applicabile nel periodo contingente successivo (“periodo contingente n + 1”) è calcolato in base alla media delle importazioni del gruppo di prodotti interessati effettivamente realizzate da tale importatore nei due periodi contingenti precedenti l'anno di calcolo di tale massimale, sulla base della seguente formula:

$$C_i = T * (\bar{I}_i / \Sigma \bar{I}_i)$$

in cui:

“C<sub>i</sub>” rappresenta il massimale per il gruppo di prodotti in questione (pino o abete rosso) per l'importatore i durante il periodo contingente n + 1;

“T” rappresenta il contingente disponibile per gli importatori tradizionali per il gruppo di prodotti in questione nell'anno di calcolo del massimale (“periodo contingente n”);

“ $\bar{I}_i$ ” rappresenta la media delle importazioni effettuate dall'importatore tradizionale  $i$  per il gruppo di prodotti in questione nei due periodi contingenti precedenti il calcolo (“periodo contingente  $n - 2$ ” e “periodo contingente  $n - 1$ ”), secondo la seguente formula:

$$[(\text{importazioni effettive dell'importatore } i \text{ nel periodo contingente } n - 2) + (\text{importazioni effettive dell'importatore } i \text{ nel periodo contingente } n - 1)]/2$$

“ $\Sigma \bar{I}_i$ ” rappresenta la somma delle importazioni medie  $\bar{I}_i$  di tutti gli importatori tradizionali per il gruppo di prodotti in questione.»;

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. Ogni anno la Commissione calcola i massimali applicabili a ciascun importatore tradizionale per il periodo contingente successivo conformemente al metodo di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Se il massimale calcolato applicabile a un importatore tradizionale per un dato gruppo di prodotti è superiore a 0 %, ma inferiore al massimo dell'1,5 % del contingente tariffario concesso ai nuovi importatori a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, il massimale dell'importatore tradizionale in questione è fissato a un livello dell'1,5 % del contingente tariffario per il rispettivo gruppo di prodotti.

2. Le autorità di rilascio trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo del periodo contingente  $n$ , informazioni sulle importazioni effettive dei prodotti interessati nel periodo contingente  $n - 1$  loro notificate conformemente all'articolo 11, paragrafo 1. Tali informazioni sono presentate in un quadro sinottico in formato elettronico, conformemente al sistema informatico stabilito dalla Commissione.

3. Entro il 30 aprile del periodo contingente  $n$ , la Commissione informa le autorità di rilascio dei massimali risultanti dai calcoli effettuati conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 7, paragrafo 1.»;

4) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, l'importatore comunica all'autorità dello Stato membro che gli ha rilasciato l'autorizzazione contingentata il quantitativo delle importazioni dei prodotti interessati effettivamente realizzate nell'Unione europea nel corso degli ultimi tre mesi. A tale scopo l'importatore trasmette all'autorità di rilascio copia delle dichiarazioni doganali riguardanti le importazioni in oggetto. Le autorità di rilascio trasmettono alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre, un quadro sinottico delle importazioni dei prodotti interessati effettivamente realizzate nell'Unione europea nel corso degli ultimi tre mesi, notificate loro dagli importatori.»;

5) gli articoli 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 12

1. Se l'autorizzazione contingentata non è utilizzata entro sei mesi dal suo rilascio, l'importatore conferma all'autorità di rilascio l'intenzione di utilizzarla entro la fine del periodo contingente oppure restituisce l'autorizzazione contingentata all'autorità di rilascio pertinente. Qualora non sia in grado di recuperare le autorizzazioni contingentate inutilizzate dalle autorità della Federazione russa, l'importatore può presentare invece all'autorità di rilascio una corrispondente dichiarazione giurata nella forma stabilita nell'allegato IV, attestante la sua incapacità di recuperare l'autorizzazione contingentata inutilizzata nonostante i suoi sforzi. In ogni caso, entro la fine del periodo contingente  $n$ , l'importatore restituisce tutte le autorizzazioni contingentate inutilizzate o presenta, se del caso, una o più corrispondenti dichiarazioni giurate usando il formulario di cui all'allegato IV. Se l'autorizzazione contingentata è stata rilasciata prima dell'inizio del periodo contingente ai sensi dell'articolo 4 del protocollo, i sei mesi decorrono dal 1° gennaio dell'anno corrispondente al periodo contingente.

2. Se un importatore restituisce un'autorizzazione contingentata o presenta una dichiarazione giurata, l'autorità di rilascio ne informa immediatamente la Commissione in conformità al paragrafo 1. Il saldo dei massimali degli importatori tradizionali disponibili per il gruppo di prodotti interessati è modificato in funzione del quantitativo corrispondente.

Articolo 13

1. Se le importazioni effettivamente realizzate da un importatore tradizionale di prodotti interessati nel periodo contingente  $n - 1$  sono inferiori al 75 % dei quantitativi coperti da tutte le autorizzazioni contingentate per un gruppo di prodotti concesse a tale importatore nel corso dello stesso periodo contingente, i massimali di importazione di tale importatore per il gruppo di prodotti in questione nel periodo contingente  $n + 1$  sono ridotti proporzionalmente al volume delle importazioni non realizzate.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue:

$$r_i = (0,75 \cdot \Sigma A_i - I_i) / \Sigma A_i$$

in cui:

“ $r_i$ ” rappresenta la riduzione applicabile al massimale d'importazione dell'importatore  $i$ , per il gruppo di prodotti in questione, nel periodo contingente  $n + 1$ ;

“ $\Sigma A_i$ ” rappresenta la somma dei quantitativi coperti dalle autorizzazioni contingentate per il gruppo di prodotti in questione concesse all'importatore tradizionale  $i$  nel periodo contingente  $n - 1$ ;

“ $I_i$ ” rappresenta la somma delle importazioni effettivamente realizzate dall'importatore  $i$  del gruppo di prodotti in questione nel periodo contingente  $n - 1$ .

#### Articolo 14

1. Se l'autorizzazione contingentata che non è stata restituita dopo sei mesi dal suo rilascio o coperta da una corrispondente dichiarazione giurata, conformemente all'articolo 12, resta inutilizzata alla fine del periodo contingente  $n - 1$ , i massimali d'importazione dell'importatore per il gruppo di prodotti in questione nel periodo contingente  $n + 1$  sono ridotti proporzionalmente al volume delle autorizzazioni contingentate inutilizzate.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue:

$$R_i = \Sigma U_i / \Sigma A_i$$

in cui:

“ $R_i$ ” rappresenta la riduzione applicabile al massimale d'importazione dell'importatore  $i$ , per il gruppo di prodotti in questione, nel periodo contingente  $n + 1$ ;

“ $\Sigma U_i$ ” rappresenta la somma dei quantitativi inutilizzati coperti dalle autorizzazioni contingentate per il gruppo di prodotti in questione concesse all'importatore  $i$  nel periodo contingente  $n - 1$ ;

“ $\Sigma A_i$ ” rappresenta la somma dei quantitativi coperti da autorizzazioni contingentate concesse all'importatore  $i$ , per il gruppo di prodotti interessato, nel periodo contingente  $n - 1$ .»;

6) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 non si applicano durante i tre periodi contingenti immediatamente successivi al periodo transitorio.»;

7) l'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

#### **Dichiarazione giurata**

Importatore:

Stato membro dell'UE:

Partita IVA:

Persona di contatto:

Telefono:

E-mail:

Il sottoscritto conferma con il presente documento che, nonostante i migliori sforzi, non è stato possibile recuperare dalle autorità della Federazione russa le autorizzazioni contingentate inutilizzate elencate di seguito.

**Autorizzazione contingentata 1:**

Autorizzazione contingentata n.:

Data di rilascio dell'autorizzazione contingentata:

Importatore (nome, paese, partita IVA):

Esportatore (nome, paese, partita IVA):

**Autorizzazione contingentata 2 ecc.:**

Il sottoscritto dichiara solennemente che il contenuto della dichiarazione giurata di cui sopra è, a quanto gli consta, veritiero ed esatto e che nessuna delle informazioni fornite è falsa.

\_\_\_\_\_  
Luogo/Data

\_\_\_\_\_  
Firma»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

\_\_\_\_\_